



COMUNE DI SAVIGNONE

Provincia di Genova

REGOLAMENTO COMUNALE per la GESTIONE e l'USO degli IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 52 del 27/11/2014 e con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 28/10/2015)

Indice

Art. 1 – Definizioni.....	2
Art. 2 – Riferimenti normativi ed oggetto	2
Art. 3 – Finalità.....	2
Art. 4 – Individuazione degli impianti.....	3
Art. 5 – Forme di gestione e criteri di affidamento	3
Art. 6 – Norme generali sulla vigilanza.....	6
Art. 7 – Accesso agli impianti	6
Art. 8 – Sospensione delle concessioni.....	7
Art. 9 – Funzionamento degli Impianti.....	7
Art. 10 – Orari e tariffe	7
Art. 11 – Responsabilità degli altri gestori	7
Art. 12 – Revoca assegnazione impianti.....	7
Art. 13 – Entrata in vigore	8
Art. 14 – Disposizioni finali e transitorie	8

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, comprese le relative pertinenze, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo;
- per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- per concessione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione concede ad un soggetto l'uso continuativo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate;
- per convenzione, l'atto che regola i modi, forme e rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore;
- per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'amministrazione o al gestore dell'impianto.

Art. 2 – Riferimenti normativi ed oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale secondo quanto previsto dal DPR 10 ottobre 1996, n. 567, dall'articolo 90 della legge 289/2002 e dalla Legge Regione Liguria n. 40/2009, per i casi in cui l'Ente pubblico non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi di proprietà e siti sul proprio territorio comunale.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente normativa gli impianti di pertinenza scolastica che sono assoggettati al citato DPR 567/96.

Art. 3 – Finalità

1. L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, Enti di promozione, Enti e Associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, il rispetto delle tradizioni e delle vocazioni del territorio in campo sportivo attraverso l'incentivazione della diffusione delle attività sportive in orario extrascolastico) affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità.

2. Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e per la valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, ricreative e sociali di interesse pubblico.

3. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

4. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

5. Poiché l'Amministrazione Comunale rifiuta e condanna atti di violenza e di discriminazione, non saranno tollerate manifestazioni apologetiche, in qualsiasi forma espresse, in occasione dello svolgimento di attività presso gli impianti.

Art. 4 – Individuazione degli impianti

1. Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi sono individuati come segue:

- Palazzetto dello Sport e campo da calcio a sette del Capoluogo con spogliatoi ed area attigua;
- Maneggio ed area addestramento equestre soprastante;
- Area sportiva e ricreativa Isorelle;
- Campetto calcio ed area verde Besolagno;
- Campo Beach Volley ed area attigua Savignone.

Art. 5 – Forme di gestione e criteri di affidamento

1. Le strutture di cui al precedente Art. 4 possono essere gestite nei modi seguenti:

- a) direttamente dal Comune;
- b) mediante affidamento in gestione.

2. L'affidamento in gestione degli Impianti sportivi è effettuato, in via preferenziale, mediante procedure selettive di evidenza pubblica. Destinatari dell'affidamento sono:

- società e associazioni sportive dilettantistiche;
- enti di promozione sportiva;
- enti e associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, il rispetto delle tradizioni e delle vocazioni del territorio in campo sportivo, attraverso l'incentivazione della diffusione delle attività sportive anche in orario extrascolastico.

È data comunque facoltà ai soggetti di cui sopra di presentarsi in forma associata e/o in partnership con altri soggetti.

3. Nel caso in cui l'impianto sia stato prevalentemente utilizzato nei due ultimi anni di apertura da un unico concessionario, in assenza di altre specifiche e formali richieste, purchè si tratti di un soggetto radicato sul territorio e che svolga attività agonistica e/giovanile e/o per anziani e/o a favore dei diversamente abili si potrà procedere all'affidamento tramite trattativa diretta e con stipula di apposita convenzione.

Anche nel caso in cui l'impianto sia stato utilizzato nei due ultimi anni di apertura da più concessionari, ma che gli stessi costituiscano una Società o un'Associazione anche temporanea, ovvero che ci sia un unico soggetto che si dichiara disponibile alla gestione di scopo e si tratti di società sportiva/e radicata/e nel territorio e che svolga/no anche attività giovanile e/o per anziani e/o a favore dei diversamente abili, in assenza di altre specifiche e formali richieste si potrà procedere tramite trattativa diretta con stipula di apposita convenzione;

4. In tutte le altre ipotesi nella selezione del soggetto gestore si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
- diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- radicamento nel territorio comunale e nei comuni limitrofi, con particolare riferimento al bacino d'utenza interessato;
- compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento;
- esperienza gestionale maturata nel settore sportivo cui è destinata prevalentemente la struttura interessata;
- proposte specifiche di servizi ed attività che si intendono realizzare negli impianti riservati a scuole, promozione sociale, settore dell'infanzia, ai giovani e agli anziani, compresa l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l'attività sportiva degli impianti;
- organizzazione, ovvero partecipazione, a campionati, tornei e manifestazione sportive di interesse regionale e/o provinciale;
- qualificazione professionale di dirigenti, istruttori ed allenatori;
- natura dilettantistica e volontaria del soggetto;
- affidabilità morale ed organizzativa del soggetto richiedente;
- regolarità finanziaria nei rapporti economico/fiscali con l'Ente;
- progettualità di gestione;
- investimenti economici per la durata prevista dal bando;
- eventuali canoni da corrispondere all'Ente;
- assunzioni di personale.

5. Con riferimento a quanto previsto al precedente comma 4, la Giunta Comunale decide, con propria deliberazione, sugli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessorio.

6. Nel caso di procedure selettive di evidenza pubblica la Giunta Comunale stabilisce i criteri di valutazione, quali strumenti di indirizzo per il Responsabile del Procedimento.

7. L'affidamento in gestione può avere durata minima di 12(dodici) mesi e durata massima di 10 (dieci) anni.

Nei casi di aree /strutture che prevedono attività sportive collegate tra loro e le cui concessioni abbiano scadenza in date non coincidenti, si provvederà ad uniformare la durata delle concessioni con quella avente la scadenza più lunga nel tempo mediante affidamento diretto al concessionario titolare, laddove questo sia disponibile al prolungamento "tecnico" della concessione.

8. Il concessionario assicurerà la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e i disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.

9. Le caratteristiche dell'impianto sportivo saranno riportate nell'Allegato alla convenzione di affidamento dello stesso.

10. Compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, il concessionario dovrà prevedere l'accesso agli impianti sportivi da parte degli istituti scolastici con sede nel Comune, per lo svolgimento dell'attività didattica ed eventuali accessi a particolari attività organizzate o patrocinate dal Comune o ad associazioni eventualmente individuate nella pubblica procedura.

11. Per eventuali impieghi occasionali difforni dalla normale destinazione dell'impianto il concessionario dovrà preventivamente richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Comunale.

12. Nel caso di richieste di impiego occasionale dell'impianto da parte di terzi, il concessionario consentirà l'uso dell'impianto previa intesa con l'Amministrazione Comunale relativamente a tempi, modalità, costi e altri oneri relativi alle utenze. Anche nel caso di utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale saranno riconosciuti i consumi delle utenze.

13. Gli impianti sportivi, a prescindere dalle forme di gestione, possono essere concessi per iniziative sportive occasionali a società, associazioni o gruppi sportivi, anche non aventi sede nel Comune, alle seguenti condizioni:

- compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell'impianto e con le attività programmate dal soggetto gestore;
- versamento di un deposito cauzionale se ritenuto necessario in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l'impianto.

Tutti gli utilizzi da parte di terzi non contemplati nel presente articolo possono essere concessi su richiesta da parte:

- dello stesso gestore degli impianti nel caso in cui riceva richieste di utilizzo dell'impianto da parte di terzi;
- di terzi che richiedano direttamente al comune l'utilizzo degli impianti per attività sportive ed extra sportive.

In entrambi i casi il soggetto richiedente dovrà comunque attivarsi nei confronti dell'Amministrazione comunale per ottenere la relativa deroga nelle forme e nei modi previsti dal presente articolo.

14. Medesime procedure devono essere osservate per l'utilizzo temporaneo di impianti sportivi per manifestazioni extra sportive. Per tali utilizzazioni occorre acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

15. Per tutti i casi di cui al presente articolo l'eventuale onerosità dell'utilizzo è determinata di volta in volta dall'Amministrazione Comunale con atto di Giunta Comunale.

15. Nel caso di impianto/struttura utilizzato stabilmente da un soggetto diverso dal gestore, i consumi relativi a luce, acqua, telefono, riscaldamento etc, ripartiti secondo criteri prestabiliti di intesa con l'Amministrazione comunale, verranno riconosciuti ed erogati al gestore intestatario

delle utenze entro il 30 di ogni mese. In caso di mancata corresponsione della quota di propria competenza si provvederà come di seguito:

- qualora l'interessato sia un soggetto pubblico, l'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento, ferme restando le previsioni di cui all'Art. 12 del presente regolamento.
- Qualora l'interessato sia un soggetto privato, l'Amministrazione Comunale si fa carico di sollecitare il soggetto inadempiente. Trascorsi tre mesi di inadempienza, il soggetto decade dall'uso della struttura/impianto.

16. Al concessionario spettano gli introiti derivanti dall'utilizzo degli impianti, sulla base delle tariffe stabilite in accordo con il Comune. Resta inteso che in assenza di accordo con il Comune il concessionario non potrà aumentare le tariffe.

17. L'affidamento in gestione avverrà previa presentazione di una domanda nei termini che verranno definiti negli appositi bandi. Detta domanda dovrà essere corredata da :

- a) progetto di gestione dell'impianto per la durata prevista, riportante indicazioni al riguardo di attività da svolgere, investimenti previsti, personale occupato, etc.
- b) dichiarazione di assunzione di responsabilità, verso l'Amministrazione comunale e verso terzi, per danni derivanti dalla gestione della struttura da assegnare, sostenuta da apposita proposta di polizza fidejussoria;
- c) indicazione dell'eventuale canone concessorio da corrispondere al Comune e dell'impegno formale al rispetto di ogni altra condizione prevista dal presente articolo e più in generale dal presente regolamento.

Art. 6 – Norme generali sulla vigilanza

1. Il gestore garantisce la corretta utilizzazione dell'impianto e il rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.

2 . L'Amministrazione Comunale non è responsabile, in conseguenza dell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori dati in affidamento.

3. Il gestore è responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi, per danni causati da incendi, scoppi o qualunque altra ragione derivanti da abuso o trascuratezza dei beni avuti in uso, escluse le calamità naturali. Il gestore è pertanto tenuto ad assicurare congrua copertura assicurativa per tali eventualità , sia per fabbricati e relative pertinenze, sia per la responsabilità civile verso terzi. Copia delle polizze assicurative stipulate dal gestore verrà consegnata all'amministrazione comunale al momento della sottoscrizione della convenzione.

Art. 7 – Accesso agli impianti

1. L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppo sportivi e a gruppi amatoriali.

2. È facoltà dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata a proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinate.

Art. 8 – Sospensione delle concessioni

1. L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente l'affidamento della gestione degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni tecniche contingenti o di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai gestori data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

2. Nei periodi di sospensione l'Amministrazione assume a suo carico gli oneri di gestione limitatamente a consumi energetici, idrici, pulizie e spese gestionali strettamente legate alla manifestazione che si svolge presso gli impianti.

Art. 9 – Funzionamento degli Impianti

1. Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal gestore in relazione al soddisfacimento delle necessità di servizio, secondo i limiti obbligatori di apertura stabiliti in Convenzione.

Art. 10 – Orari e tariffe

1. Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti su proposta dei gestori con approvazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11 – Responsabilità degli altri gestori

1. I soggetti cui viene consentito l'uso degli impianti sono responsabili della gestione complessiva della struttura per il tempo loro assegnato e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi atleti e altre persone. La responsabilità riguarda segnatamente eventuali danni arrecati a immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.

2. La responsabilità riguarda anche gli estranei comunque presenti negli impianti, salvo i casi di violenza o dolo.

3. In tutti i casi di manifestazioni con presenza di pubblico il soggetto organizzatore è impegnato ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

4. L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente sottoscritta da parte del legale rappresentante dei soggetti utenti, i quali dovranno presentare copia della polizza assicurativa richiesta.

5. L'Amministrazione comunale ha diritto di rivalsa nei confronti dei gestori per danni arrecati agli impianti a causa di incuria, cattiva gestione, mancata manutenzione, e fissa i termini per l'indennizzo. La mancata corresponsione dell'indennizzo nei termini fissati rientra nei casi di revoca di cui al successivo Art. 12.

Art. 12 – Revoca assegnazione impianti

1. La revoca degli impianti affidati in gestione secondo le procedure di cui al presente regolamento è disposta dall'Amministrazione Comunale per:

- inadempimento obblighi convenzionali;
- violazione degli accordi sottoscritti;
- violazioni del presente regolamento;

- reiterate sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico;
- responsabilità riconducibili al concessionario, anche semplicemente come atteggiamento passivo, per atti di violenza, discriminazione e manifestazioni apologetiche, in qualunque forma espresse;
- responsabilità riconducibili al concessionario, anche semplicemente come atteggiamento passivo, rispetto all'uso di sostanze stupefacenti;
- responsabilità del concessionario nell'interruzione e/o sospensione delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, luce), tale da poter pregiudicare la funzionalità degli impianti.

2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti in tutto o in parte indennità verso il gestore.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e statutarie vigenti.

Art. 14 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il concessionario, in sede di aggiudicazione della gestione degli impianti, nel caso in cui l'assegnazione si configuri come prosecuzione della precedente gestione dovrà dimostrare di non ricadere nelle previsioni di cui all'Art. 12.